

AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : 16 bis

Suggestion for protocol :

By Mr : Valdo Spini

Status : - Alternate

Articolo 16 bis: Il Presidente del Consiglio europeo

1. Il Presidente del Consiglio europeo è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. Per essere eletto egli deve essere membro del Consiglio europeo o averne fatto parte per almeno due anni. In caso di impedimenti gravi, il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato secondo la medesima procedura.

Il Presidente del Consiglio europeo assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune.

2. Il Presidente del Consiglio europeo presiede e anima i lavori del Consiglio europeo e ne assicura la preparazione e la continuità. Egli si adopera per facilitare la coesione ed il consenso in seno al Consiglio europeo. Egli presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.

3. Il Consiglio europeo può decidere per consenso di creare al suo interno un Ufficio di presidenza composto da tre membri scelti secondo un sistema equo di rotazione.

~~4. Il Presidente del Consiglio europeo non può essere membro di un'altra istituzione europea o esercitare un mandato nazionale.~~

Explanation (if any) :

Non precludere, la possibilità, almeno in futuro, di un'unica presidenza dell'Unione.

Lasciare ad un apprezzamento discrezionale la possibilità di mantenere o meno la carica nazionale.